



Decreto Dirigenziale n. 151 del 13/05/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "PIANO COLTURALE DEI BENI SILVO PASTORALE" SITO NEL COMUNE DI BAIANO (AV) FOGLIO 9 PARTICELLA 19 - PROPOSTO DALLA SOC. LA MONTANARA S.R.L. - CUP 7654.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, è stata confermata

l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 508432 in data 22/07/2015 contrassegnata con CUP 7654, la soc. La Montanara s.r.l. ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al "Piano Colturale dei beni silvo pastorale" sito nel Comune di Baiano (AV) foglio 9 particella 19;
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore Magliocca-Rinaldi-Cunti, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 01/03/2016, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:
 - si attui il piano di gestione secondo le previsioni, taglio raso con riserva di matricine, del parere tecnico nota n° 0763589 del 10/11/2015 dell'UOD 15 STP di Avellino, escludendo, quindi le operazioni colturali di conversione a castagneto da frutto.
 - sia acquisito preliminarmente all'autorizzazione finale, da rilasciarsi a cura dell'ente delegato, il parere dell'Autorità di Bacino competente;
 - sia garantito il mantenimento in efficienza delle sistemazioni idraulico-forestali esistenti, in particolare dei muri a secco utili, anche, al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di molte specie di rettili e di loro predatori;
 - nelle cenosi forestali classificate habitat prioritario 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero Brachypodietea e 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) incluse nelle particelle forestali o presenti ai margini delle stesse o, comunque, interferenti con le attività di cantiere è fatto divieto di passaggio di mezzi meccanici e di stoccaggio, anche temporaneo, di materiale legnoso;
 - nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, si provveda sempre:
 - o al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
 - o al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi;
 - o alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche presenti nel piano dominato (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
 - o alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici;
 - o al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - o ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco, anche se caratterizzate da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del "legno corto" che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;
 - o evitare la localizzazione della viabilità di esbosco nei pressi di importanti siti riproduttivi di Anfibi;
 - o produrre idonea cartografia della viabilità di esbosco che rispetti i divieti di cui precedente punto 4;

- analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si valuti l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata") in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici.
- b. che l'esito della Commissione del 01/03/2016, così come sopra riportato, è stato comunicato alla soc. La Montanara s.r.l. con nota prot. reg. n. 214032 del 29/03/2016;
- c. che la soc. La Montanara s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 15/07/2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R. 27/2016;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 01/03/2016, relativamente al "Piano Culturale dei beni silvo pastorale" sito nel Comune di Baiano (AV) foglio 9 particella 19 proposto dalla soc. La Montanara S.r.l. con le seguenti prescrizioni:
 - o si attui il piano di gestione secondo le previsioni, taglio raso con riserva di matricine, del parere tecnico nota n° 0763589 del 10/11/2015 dell'UOD 15 STP di Avellino, escludendo, quindi le operazioni colturali di conversione a castagneto da frutto.
 - o sia acquisito preliminarmente all'autorizzazione finale, da rilasciarsi a cura dell'ente delegato, il parere dell'Autorità di Bacino competente;

- o sia garantito il mantenimento in efficienza delle sistemazioni idraulico-forestali esistenti, in particolare dei muri a secco utili, anche, al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di molte specie di rettili e di loro predatori;
 - o nelle cenosi forestali classificate habitat prioritario 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero Brachypodietea e 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) incluse nelle particelle forestali o presenti ai margini delle stesse o, comunque, interferenti con le attività di cantiere è fatto divieto di passaggio di mezzi meccanici e di stoccaggio, anche temporaneo, di materiale legnoso;
 - o nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, si provveda sempre:
 - al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
 - al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi;
 - alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche presenti nel piano dominato (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
 - alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici;
 - al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
 - ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco, anche se caratterizzate da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del "legno corto" che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;
 - evitare la localizzazione della viabilità di esbosco nei pressi di importanti siti riproduttivi di Anfibi;
 - produrre idonea cartografia della viabilità di esbosco che rispetti i divieti di cui precedente punto 4;
 - o analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si valuti l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata") in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

5. **CHE**, in considerazione della possibile mutazione degli aspetti fito-sociologici e biocenotici dell'area interessata dall'intervento in parola nonché dell'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, e anche in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 10 comma 3 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, si dispone che il progetto debba essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1 al proponente soc. La Montanara s.r.l. – f.iuliano@conafpec.it ;
 - 6.2 al Corpo Forestale dello Stato di Baiano – cs.baiano@corpoforestale.it;
 - 6.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio